

- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per l'intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1085 del 30 maggio 2024 recante "Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività di soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza" ed in particolare l'art. 2, comma 2, della stessa che prevede che, in caso di trasporto sanitario assistito in Italia di pazienti vittime dei suddetti accadimenti, le Prefetture territorialmente competenti in base al luogo di cura assicurino per la durata del periodo di cura dei pazienti e, comunque, non oltre il termine dello stato di emergenza "l'assistenza e l'ospitalità dei rispettivi accompagnatori, avvalendosi degli enti del terzo settore, con priorità per quelli con comprovata esperienza nell'assistenza ed accoglienza ai migranti, mediante convenzioni nelle quali sia previsto il rimborso dei soli costi diretti effettivamente sostenuti e documentati";
- VISTO l'art. 2, comma 5, della OCDPC n. 1085/2024, il quale stabilisce che, per le suddette esigenze, "rientranti nelle attività di cui all'art. 25, comma 2, let. a), del decreto legislativo 2 gennaio 2008, n. 1, èutorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo interessate";
- VISTO l'art. 7 della OCDPC n. 1085/2024 il quale, per l'espletamento degli interventi previsti dalla medesima ordinanza, autorizza le Prefetture a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, ad una serie di disposizioni normative che qui si intendono integralmente richiamate ed in particolare il comma 2 del citato articolo 7, il quale prevede che le Prefetture, al fine di realizzare le attività di cui all'art. 2, possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 ed all'art. 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione prot. n. 31406 del 12 luglio 2024 con la quale, per i profili di competenza, sono state fornite indicazioni riguardanti le disposizioni della suddetta OCDPC che prevedono l'attivazione delle Prefetture al fine di assicurare servizi di accoglienza;
- VISTA la nota del Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione prot. n. 34789 del 2 agosto 2024 con la quale è stato comunicato, ai fini dell'accoglienza, il trasferimento in Italia di un alcuni pazienti palestinesi minorenni, già ricoverati presso ospedali egiziani, unitamente ai relativi accompagnatori con arrivo in Italia per l'8 agosto 2024 ed in particolare il trasferimento presso l'ospedale "Burlo Garofalo" di Trieste di due pazienti minori il primo dei quali con due accompagnatori ed il secondo con tre accompagnatori, meglio individuati in apposito elenco;
- TENUTO CONTO di quanto emerso nella riunione svoltasi in videoconferenza in data 6 agosto 2024, alla quale hanno preso parte i referenti del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento per le Libertà Civili e



l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, dei Servizi Sanitari delle Regioni interessate e delle Prefetture coinvolte, ed in particolare dell'indicazione che l'accoglienza e l'assistenza da fornirsi a cura delle Prefetture dovrà necessariamente ricomprendere anche i pazienti palestinesi minorenni in caso di dimissione dall'ospedale di destinazione e che i servizi da fornire agli accolti dovranno essere calibrati in funzione delle specifiche esigenze degli stessi e delle necessità derivanti dallo svolgimento delle cure;

- PRESO ATTO, secondo quanto comunicato per le vie brevi dall'ospedale "Burlo Garofalo", che, alla luce della tempistica di arrivo, nella notte dell'8 agosto 2024 i due nuclei familiari sono stati ospitati presso la foresteria dell'ospedale;
- DATO ATTO che, per il periodo da venerdì 9 agosto a domenica 18 agosto 2024, l'accoglienza degli accompagnatori ed eventualmente dei pazienti minori, ove dimessi, è assicurata a titolo gratuito dai Servizi Sociali del Comune di Trieste presso le proprie strutture, con erogazione dei servizi di vitto e alloggio, mentre i necessari servizi aggiuntivi di fornitura di beni e di assistenza, come rilevati all'atto dell'arrivo dei suddetti nuclei familiari, sono assicurati dalla Fondazione Diocesana Caritas Trieste ONLUS in esecuzione dell'atto di affidamento prot. n. 46264 del 9.8.2024;
- CONSIDERATO che si rende necessario pertanto provvedere, a cura di questa Prefettura, alla fornitura ai suddetti nuclei familiari dei servizi di accoglienza e di assistenza a decorrere dal 19 agosto 2024;
- EFFETTUATA un'ampia e approfondita ricerca di mercato mediante consultazione diretta di tutti i soggetti gestori locali con esperienza nell'assistenza ed accoglienza ai migranti, nonché di tutti gli enti del terzo settore con esperienza di collaborazione con l'ospedale "Burlo Garofalo" nell'assistenza ed accoglienza di parenti ed accompagnatori di pazienti ivi ricoverati, in esito alla quale è emersa quale unica risorsa idonea ed immediatamente attivabile la disponibilità della Fondazione Diocesana Caritas Trieste ONLUS ad erogare i suddetti servizi in convenzione con la Prefettura alle condizioni previste dalla OCDPC n. 1085/2024 presso una idonea struttura dalla stessa fornita;
- CONSIDERATO, in particolare, che la Fondazione Diocesana Caritas Trieste ONLUS, con PEC in data 14.8.2024, ha manifestato la propria disponibilità a fornire ai suddetti nuclei familiari le prestazioni di cui all'allegato piano finanziario preventivo, per tre mesi per n. 7 persone, per un costo complessivo stimato in € 20.799,78 (corrispondente a ca. € 33,00 *pro capite/pro die)*, fermo restando che saranno rimborsati i soli costi diretti effettivamente sostenuti e documentati;
- RITENUTO, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere all'accoglienza dei nuclei familiari di cui trattasi, e delle esigenze di assistenza ad oggi individuate, che la suddetta offerta possa essere ritenuta adeguata, corrispondente al disposto dell'OCDPC n. 1085/2024 e congrua sotto il profilo della spesa (tenuto conto che l'analogo servizio di accoglienza nei CAS costituiti da singole unità abitative, ai sensi dell'Allegato B al Capitolato approvato con DM 4.3.2024, ha un costo medio massimo giornaliero stimato in € 37,75);



- RITENUTI sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art. 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- ACQUISITI il patto di integrità e la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 prescritta dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, comprensiva dei dati per la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. art. 3 della Legge 136/2010;

TENUTO CONTO che l'atto di affidamento è esente da imposta di bollo in quanto di importo inferiore a €. 40.000 (Allegato I.4 D.Lgs. 36/2023);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate ad ogni effetto:

- di procedere all'affidamento alla **Fondazione Diocesana Caritas Trieste ONLUS**, con sede a Trieste in via Cavana n. 15 C.F. 90127730324 del **servizio di accoglienza ed assistenza** nei confronti di **n. 7 cittadini palestinesi** (2 minorenni pazienti dell'ospedale "Burlo Garofalo" e relativi accompagnatori), per il periodo di **tre mesi a decorrere dal 19.8.2024**, per la fornitura agli stessi dei beni e servizi di cui all'allegato piano finanziario preventivo, per un costo massimo complessivo stimato in € 20.799,78, fermo restando che saranno rimborsati i soli costi diretti effettivamente sostenuti e documentati;
- di procedere all'acquisizione del CIG attraverso l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici di Anac ed alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;
- di dare atto che il valore massimo stimato dell'affidamento in essere è pari ad € 20.799,78 (OE non soggetto ad IVA);
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'OCDPC n. 1085 del 30 maggio 2024 saranno rimborsati all'affidatario i soli costi diretti effettivamente sostenuti e documentati;
- che la spesa troverà copertura a valere sulle risorse finanziarie messe a disposizione per il contesto emergenziale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 6.5.2024, quantificate dall'art. 8 dell'OCDPC n. 1085 del 30 maggio 2024 in € 5.000.000,00, mediante accreditamento sulla contabilità speciale che sarà appositamente intestata a questa Prefettura;
- di nominare quale R.U.P. per la presente procedura di affidamento la dottoressa Emanuela Milan, Viceprefetto Vicario di questa Prefettura-U.T.G.;
- che il pagamento, previa acquisizione della documentazione di rito, sarà effettuato con modalità elettronica, mediante accredito di 30 giorni, sul numero di conto corrente comunicato;



- la fattura in formato elettronico dovrà essere trasmessa alla Prefettura-U.T.G. di Trieste Codice Univoco per la fatturazione elettronica: 46U7AU;
- di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dell'art. 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale della Prefettura di Trieste nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL PREFETTO (Signoriello)

EM